

TRIBUNALE ROMA

26 APRILE 1991

PRESIDENTE EST.: DELLI PRISCOLI

PARTI: PARTITO DEMOCRATICO

DELLA SINISTRA

(Avv. Rescigno,

Galgano, Vaccarella)

PARTITO COMUNISTA

ITALIANO

(Avv. Floridia, Gambaro,

Samory, Napoletano)

cora pienamente operante come tale, sia pure con denominazione e simboli parzialmente diversi, costituisce lesione dell'identità personale del secondo, tenuto conto della base soggettiva dell'associazione che ha parzialmente mutato il simbolo e della mancata dismissione del vecchio simbolo.

Associazione non riconosciuta • Partito politico • Denominazione • Simbolo • Requisito della novità • Uso del simbolo già appartenuto ad altro imprenditore • Condizione.

Associazione non riconosciuta • Partito politico • Diritti della personalità • Denominazione • Simbolo • Tutelabilità.

Le associazioni non riconosciute, quali soggetti di diritto distinti dalle persone dei membri, sono titolari di situazioni giuridiche soggettive tutelabili in via giudiziaria, ivi compresi i diritti della personalità e tra questi il diritto alla denominazione e al simbolo.

Associazione non riconosciuta • Partito Politico • Denominazione • Simbolo parte del nome • Tutelabilità.

Il simbolo delle associazioni non riconosciute, specie nel caso di partiti politici, non può non essere considerato parte del nome con riguardo alla tutela giuridica, la quale va estesa a qualsiasi attributo individualizzante, benché costituisca solo una parte della denominazione.

Associazione non riconosciuta • Partito politico • Uso di segni distintivi già appartenuti ad altro partito • Lesione dell'identità personale • Presupposti.

L'uso da parte di una associazione non riconosciuta di segni distintivi già appartenuti ad altro partito politico, an-

È applicabile anche nel campo degli enti di fatto, specie se costituenti partiti politici, la regola, vigente in campo aziendale, ricavata dal requisito della novità, per cui, in caso di cessazione dell'uso del segno distintivo da parte di un imprenditore, altro imprenditore può lecitamente servirsi soltanto quando, per il decorso del tempo, il segno abbia perso il suo riferimento al soggetto che l'aveva adottato in precedenza.

Associazione non riconosciuta • Partito politico • Lesione dell'identità personale • Danno irreparabile • Tutela inibitoria.

La lesione del diritto all'identità personale delle associazioni non riconosciute, specie se di carattere politico, è suscettibile di determinare danno irreparabile, non essendo valutabile economicamente il danno dipendente dalla perdita di voti o da mancata iscrizione di cittadini ad un partito politico.

Il presidente istruttore, a scioglimento della riserva assunta in data 15 aprile 1991, con termine per note alle parti fino al 22 aprile 1991, osserva quanto segue.

Il Partito Comunista Italiano (PCI), associazione non riconosciuta, nel corso del proprio XX congresso tenutosi a Ri-

mini dal 31 gennaio al 3 febbraio 1991, approvava a maggioranza una mozione con la quale si stabiliva, tra l'altro, di dare vita « al Partito Democratico della Sinistra, che ha per simbolo l'albero della sinistra, alle cui radici è raffigurato l'attuale simbolo dei comunisti italiani ».

Una nuova associazione non riconosciuta, costituitasi con atto notarile del 3 febbraio 1991, denominatasi Partito Comunista Italiano, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Partito Democratico della Sinistra (PDS) chiedendo in via principale che fosse accertato e dichiarato che essa poteva « legittimamente utilizzare in esclusiva la denominazione, la sigla e il simbolo prescelti come segni della sua identità politica », già appartenuti tutti al vecchio Partito Comunista Italiano.

Costituitasi in contraddittorio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda e che fosse inibito alla controparte l'uso di detti denominazione, sigla e simbolo, proponendo poi ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ., con il quale instava in via di urgenza affinché fosse inibito all'attrice « l'uso della denominazione Partito Comunista Italiano nonché, in qualsiasi forma anche parziale, del simbolo costituito da falce, martello e stella su doppia bandiera e sigla PCI ».

Premesso che la cognizione in questa sede non può che essere sommaria, si deve osservare che nell'ordinamento italiano i partiti, che pure hanno la fondamentale funzione di elaborare programmi di azione politica e, quindi, di convogliare il consenso dei cittadini verso le strutture deliberanti dello Stato, non sono soggetti pubblico, ma privati che, come tali, in quanto non abbiano richiesto e ottenuto il riconoscimento quali persone giuridiche, trovano la loro espressa disciplina normativa di diritto privato unicamente negli artt. 36, 37 e 38 cod. civ.

Secondo consolidata elaborazione giurisprudenziale sono peraltro applicabili alle associazioni non riconosciute, in quanto compatibili, le norme relative alle persone giuridiche private.

In definitiva, la condizione giuridica delle associazioni non riconosciute è, per molti aspetti, parificata a quella delle associazioni riconosciute come persone giuridiche; ed è ormai universalmente

accettato che alle prime compete, come alle seconde, la qualità di soggetti di diritto distinti dalle persone dei membri (cfr. Cass. 16 febbraio 1979, n. 1022; 16 novembre 1976, n. 4252); esse sono quindi, titolari di situazioni giuridiche soggettive tutelabili in via giudiziaria, ivi compresi i c.d. diritti della personalità; e non può esservi il minimo dubbio che tra le dette situazioni soggettive devono farsi rientrare quelle relative alle denominazioni e ai simboli.

Si tratta di elementi particolarmente importanti per tali enti, che solo attraverso di essi vengono individuati nell'ambito della comunità sociale, all'interno della quale perseguono fini specifici che possono essere, come per i partiti, di grandissima rilevanza anche sul piano pubblicistico.

L'associazione attrice pretende di usare proprio la stessa denominazione (e relativa sigla) e lo stesso simbolo già in precedenza usati per decenni dal vecchio Partito Comunista Italiano, facendo leva sul fatto che l'associazione convenuta ha adottato una nuova denominazione e un simbolo in parte rilevante diverso da quello precedente.

In proposito, sembra al giudicante che se è vero che la funzione peculiare assegnata al partito politico dall'art. 49 della Costituzione non altera la sua natura di associazione non riconosciuta e non può consentire, per esso, una disciplina differenziata rispetto a quella operante per le altre associazioni di fatto, è altrettanto vero che la tutela del nome e della identità personale del partito politico, specie se a larga base elettorale come è stata la associazione convenuta per tutte le consultazioni elettorali sin qui avvenute, non può non essere più penetrante, rispetto a quella riservata alle altre associazioni in relazione alle sopra richiamate finalità primarie perseguite.

La tutela giuridica della denominazione e dei simboli delle associazioni non riconosciute può rinvenirsi per analogia anzitutto nella disciplina dettata dall'art. 7 cod. civ. con riguardo al diritto al nome (cfr. Cass. 22 luglio 1985, n. 3769; 26 febbraio 1981, n. 1185), tematica solo marginalmente affrontata dalle parti, che discutono soprattutto di tutela dell'identità personale.

Peraltro, se per identità personale si intende, come ha precisato la giurispru-

denza (cfr. Cass. 3769/85 cit.) una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni morali, politiche, sociali, etc., nella specie sembra in primo luogo doversi parlare di tutela del diritto al nome, dato che la controversia riguarda segni distintivi che identificano nel contesto sociale una associazione, rendendone possibile la distinzione dalle altre operanti nello stesso settore.

L'azione proposta dalla convenuta può, pertanto, essere anche configurata come azione di usurpazione contro l'assunzione del nome da parte di terzi che non ne hanno diritto (art. 7, comma 1, cod. civ.).

Posto invero che l'associazione convenuta ha conservato nella sua interezza il vecchio simbolo, con la sigla PCI, inserendolo nel nuovo simbolo, e che non può essere contestabile che la tutela del nome della persona fisica può essere esperita anche quando l'usurpazione riguardi parte dello stesso (cfr. Cass. 22 ottobre 1984, n. 5343), sembra che tale principio possa essere applicato per analogia nel caso in esame, quanto meno in relazione al simbolo. Infatti il simbolo per l'associazione non riconosciuta, soprattutto se costituente un partito, non può non essere considerato parte del nome quanto a tutela giuridica, la quale va estesa a qualsiasi attributo individualizzante, pur se esso costituisca solo una parte della denominazione.

Ed infatti, posta la rilevanza primaria delle associazioni partitiche, ne consegue la rilevanza primaria dei loro attributi individualizzanti e, quindi, non solo del nome (sintesi letterale della loro esistenza), ma anche del simbolo (sintesi grafica e immediatamente da tutti riconoscibile).

E nel caso di specie ricorrono detti presupposti in quanto il simbolo adottato dall'attrice costituisce parte non certo secondaria di quello adottato dalla convenuta.

Il pregiudizio, poi, appare *in re ipsa*, considerando le analoghe attività svolte dalle due associazioni tra cui è causa.

La pretesa delal convenuta sembra, peraltro, fondata anche sotto l'assorbente profilo della tutela dell'identità personale, la cui regolamentazione va, del pa-

ri, dedotta per analogia dalla disciplina prevista per il diritto al nome (art. 7 cit.), essendo tale figura la più affine al diritto all'identità personale (cfr. Cass. 3769/85 cit.).

Infatti non appare contestabile che l'associazione convenuta, pur essendosi politicamente trasformata, non è una nuova associazione, ma, quanto meno sul piano dei rapporti di diritto comune, è la stessa associazione che in precedenza era denominata Partito Comunista Italiano e che tale trasformazione è avvenuta con delibera assembleare presa in conformità dello statuto.

Sono rimasti dunque fermi, oltre che tutti i rapporti giuridici precedenti e l'organizzazione interna, anche, e soprattutto, parte della base soggettiva.

Si legge, infatti, nella risoluzione 3 febbraio 1991 di detto XX congresso che « non viene meno il rapporto associativo nel PCI che prosegue nel nuovo partito. Anche i rapporti organizzativi interni e i rapporti istituzionali giuridici e patrimoniali esterni del PCI e delle sue organizzazioni permangono nel PDS, che rispetterà gli impegni con i terzi assunti dal PCI ».

L'attrice riconosce, come emerge dall'atto di citazione, « la continuità giuridico-soggettiva del partito » convenuto « prima e dopo il XX congresso ». Ma sostiene che « l'associazione originaria non solo ha ripudiato la sua precedente identità politica, ma ha associato questo ripudio alla dismissione volontaria e irreversibile del suo precedente patrimonio simbolico », con conseguente « perdita del diritto esclusivo e titolo di legittima appropriazione da parte di un terzo ».

Al riguardo va innanzitutto osservato che non sembra esatto l'assunto relativo alle menzionata « dismissione », in quanto, come si è visto, il vecchio simbolo, comprensivo anche della sigla PCI, nella sua interezza è stato, all'esito di un lungo procedimento deliberativo, conservato dall'associazione convenuta, sia pure incorporato in un simbolo più complesso.

In secondo luogo va rilevato che ogni giudizio di carattere ideologico sulla discontinuità o continuità dell'« esperienza politica » comunista in relazione alle due associazioni tra cui è causa — in quanto implicante giudizi politici, al

giudice non consentiti — non sembra possa essere dato dal magistrato. Questi, infatti, non può che prendere atto della formale effettiva volontà di conservare il vecchio simbolo come elemento costitutiva della nuova identità.

Ma se ciò è vero, ne deriva la non divisibilità della tesi dell'attrice, secondo cui « la pretesa di impedire al neo-costituito Partito Comunista Italiano l'uso della denominazione, della sigla e del simbolo volontariamente dismessi... costituisce lesione dell'identità politica dell'esponente mediante un comportamento scorretto, diretto ad ingenerare volontariamente confusione nell'elettorato e a travisare il reale rapporto tra due partiti in relazione alla rispettiva collocazione ideologica e politica ».

Non va infatti dimenticato che oggetto della presente controversia è l'uso di segni distintivi che appartengono (o — in tesi — sono appartenuti) ad una associazione non riconosciuta, laddove l'attrice tende a qualificare questi segni distintivi come simboli dell'idea comunista, come tali rivendicabili da un partito che « identifichi se stesso con i nomi e i simboli della tradizione comunista ».

Tutto ciò sembra dimostrare che la tutela dell'identità del partito politico dovrebbe, quanto meno in casi particolari, estendersi anche a simboli e denominazioni che, seppure non più usati come in precedenza, non siano stati ripudiati e abbandonati, come si assume dalla convenuta nel caso di specie.

E ciò ben al di là del semplice rapporto di confondibilità tra i segni distintivi dei due partiti.

Occorre dunque stabilire se l'uso da parte dell'associazione attrice di segni distintivi già appartenuti ad altro partito, ancora pienamente operante come tale, sia pure con denominazioni e simboli parzialmente diversi, costituisca lesione all'identità personale del secondo.

Identità che, come afferma la convenuta, ha per contenuto, oltre che i valori attuali, anche « il patrimonio storico e ideale del soggetto ».

La risposta al quesito, per quanto sopra detto, sembra debba essere affermativa, tenuto conto della evidenziata identità soggettiva, nonché del fatto, fondamentale, che la convenuta non rinnega il suo passato, cui anzi idealmente intende ricollegarsi attraverso la colloca-

zione del vecchio (e notissimo) simbolo alle radici dell'« albero della sinistra ».

Ed appare difficilmente contestabile che l'uso da parte dell'attrice dei segni distintivi di cui trattasi possa ingenerare confusione e dar luogo ad intuibili equivoci e a conseguenti disorientamenti ed errori da parte dei cittadini, dai potenziali associati agli elettori.

La convenuta sostiene, inoltre, che « la tesi che un partito possa assumere i segni di identificazione già usati da un preesistente partito anche, in ipotesi, « al di fuori di ogni rapporto di continuità o derivazione, è contraddetta dai principi in tema di segni distintivi dell'azienda e dei prodotti, ...e dal particolare regime che ai partiti politici è riservato con riguardo alle competizioni elettorali, politiche ed amministrative ».

Orbene, la stessa attrice riconosce che « nel campo aziendale » vige la regola — ricavata dal requisito della novità — secondo la quale in caso di cessazione dell'uso del segno distintivo da parte dell'imprenditore, altro imprenditore può lecitamente servirsi soltanto quando, per il decorso del tempo, il segno abbia perso il suo riferimento al soggetto che l'aveva adottato per primo » (cfr. Cass. 27 luglio 1989, n. 3514). Sostiene, peraltro, che la *ratio* di tale principio è estranea al campo dei segni di identificazione personale.

Sembra invece al giudicante che esso dovrebbe ragionevolmente trovare applicazione anche nel campo delle associazioni, specie se costituenti partiti politici, in quanto espressione di una esigenza di carattere generale di chiarezza e di non confondibilità.

Esigenza che, del resto, — e non casualmente proprio in materia di competizione elettorale tra i partiti — è posta dall'art. 14 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati) il quale, nel disciplinare il deposito da parte dei partiti presso il Ministro degli Interni dei contrassegni con i quali vogliono contraddistinguere le proprie liste in occasione delle consultazioni elettorali stabilisce, al comma 3, che « non è ammessa la presentazione di contrassegni identici confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti »; e al

comma 4 che « non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in parlamento, possono trarre in errore l'elettore ».

Se pure non si voglia ritenere che la locuzione « riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri « partiti » » riguardi anche simboli che, seppure in passato tradizionalmente usati da altri partiti, usati non sono all'epoca del deposito, sembra, in ogni caso, che le norme dell'art. 14 cit. lascino chiaramente trasparire l'esigenza, giustamente avvertita dal legislatore, di evitare qualsiasi situazione che in qualche modo possa creare confusione o ingannare gli elettori.

Può ancora sottolinearsi che appare significativa la locuzione del comma 4 relativa agli « elementi caratterizzanti simboli »; locuzione che pare attagliarsi alla fattispecie in quanto sembrano esservi pochi dubbi che il simbolo posto alla radice dell'« albero della sinistra » sia un elemento caratterizzante (se non altro per la sua alta notorietà) il nuovo simbolo dell'associazione convenuta.

Infine, per quanto riguarda il requisito del *periculum in mora*, va disattesa l'eccezione della attrice secondo cui non ricorre il presupposto del pregiudizio imminente e irreparabile richiesto dall'art. 700 cod. proc. civ. perché possano essere emessi provvedimenti cautelari atipici.

Deve infatti ritenersi, secondo giurisprudenza ormai costante, che la lesione del diritto alla identità personale delle associazioni non riconosciute, specie se di carattere politico — diritto che si riconduce alla norma dell'art. 2 della Costituzione (Cass. 3769/85 cit.) — è suscettibile di determinare danno irreparabile, non essendo valutabile economicamente il danno dipendente dalla perdita di voti o da mancata iscrizione di cittadini ad un partito politico.

Pertanto va inibito all'associazione attrice l'uso della denominazione « Partito Comunista Italiano », della sigla « PCI », e del simbolo quale già adottato in via esclusiva dalla convenuta.

Non sembra che possano essere in questa sede dettati, come richiesto dalla convenuta, prescrizioni o criteri in base

ai quali debbano eventualmente essere modificati i segni distintivi dell'associazione attrice.

Ed infatti è compito del giudice, anche in sede cautelare, di adottare provvedimenti su illeciti già realizzati, e non di intervenire onde regolamentare una materia in cui le parti hanno tuttora la disponibilità nell'ambito del rispetto degli altrui diritti.

Non appare necessario disporre la richiesta pubblicazione del presente provvedimento su giornali quotidiani, tenendo conto del notevole interesse suscitato dalla presente controversia, che certamente indurrà tutti gli organi di stampa a dare notizia più o meno ampia della decisione.

P.Q.M. — Visto l'art. 700 cod. proc. civ., disattesa ogni altra istanza, inibisce in via provvisoria all'associazione attrice l'uso della denominazione « Partito Comunista Italiano », l'uso della sigla « PCI » e l'uso del simbolo costituito da falce, martello e stella su doppia badiera e sigla PCI.

Rimette le parti dinanzi a sé alla già fissata udienza del 26 giugno 1991, ore 10,30.

LA TUTELA INIBITORIA DEL NOME E DEL SIMBOLO DEL « VECCHIO PCI »

IL CASO

I fatti di causa sono stati ampiamente pubblicizzati dalla cronaca politica. Il Partito Comunista Italiano, nel corso del proprio XX Congresso tenutosi a Rimini dal 31 gennaio al 3 febbraio 1991 approvava a maggioranza una mozione con la quale dava vita al « Partito Democratico della Sinistra, che ha per simbolo l'albero della sinistra, alle cui radici è raffigurato il tradizionale simbolo dei comunisti italiani ». Nella stessa mozione veniva espressamente dichiarato che non si intendeva far venir meno il rapporto associativo nel PCI, che proseguiva nel nuovo partito. Tuttavia, contemporaneamente alla votazione della mozione di maggioranza, una minoranza dissenziente costituiva l'associazione non riconosciuta autodenominatasi Partito Comunista Italiano. Di qui la vicenda processuale non ancora conclusa, di cui l'ordinanza in commento rappresenta solo la tutela in via d'urgenza accordata ad una delle parti contendenti, avente ad oggetto la rivendicazione nei confronti del Partito Democratico della Sinistra del diritto all'uso esclusivo della denominazione, della sigla e del simbolo del vecchio Partito Comunista Italiano da parte della nuova associazione non riconosciuta denominatasi « Partito Comunista Italiano ». Nell'ambito di tale procedimento, l'associazione non riconosciuta convenuta (il PDS) rivolgeva al giudice istruttore competente per il merito istanza ex art. 700 cod. proc. civ. per la inibizione all'attore « dell'uso della denominazione Partito Comunista Italiano nonché, in qualsiasi forma, anche parziale, del simbolo costituito da falce, martello e stella su doppia bandiera e sigla PCI ».

La *querelle*, che ha « drammatizzato » la nascita del PDS facendole assu-

mere i toni di un fenomeno scissionistico, trova una serie di precedenti (sia pure parzialmente diversi)¹ nella storia dei sindacati e partiti politici italiani che, normalmente schivi della giustizia statale, come è stato detto, « chiedono al diritto la tutela di interessi patrimoniali dei singoli, delle frazioni, dei gruppi quando viene meno il fondamento ideologico su cui l'unità interna riposa o insorge il dissidio sul modo di condurre la lotta politica o sindacale »².

La decisione in commento contiene indicazioni di rilevante interesse con riferimento:

a) alla disciplina delle associazioni non riconosciute costituenti partiti politici;

¹ Si veda in particolare: la storica ordinanza Pret. Torino 5 gennaio 1967, in *Dir. lav.*, 1969, 223 che ha per la prima volta sollevato il problema dell'applicabilità dell'art. 700 cod. proc. civ. per la tutela del nome di una associazione sindacale; Corte App. Milano 21 marzo 1967, in *Foro it.*, 1967, I, 1963, riferita ad un ufficio dello Stato — la Pinacoteca di Brera — ma contenente indicazioni di massima sulla tutela della denominazione degli enti sforniti di personalità giuridica; Pret. Terni 11 febbraio 1972, Pret. Vicenza 17 gennaio 1972, Pret. Bologna 20 dicembre 1971, tutte in *Giur. it.*, 1972, I, 2, 534, e tutte relative alla vicenda della scissione delle ACLI; Pret. Bologna 6 marzo 1972, *ibidem*, I, 2, 485, relativa al dissidio tra UIL e UILM; Pret. Roma, 7 giugno 1971, in *Giur. merito*, 1972, 127 con nota di PIEPOLI, *Associazioni non riconosciute a tutela del nome*; Pret. Roma 17 dicembre 1971 e 3 dicembre 1971 entrambe in *Giust. civ.*, 1972, I, 226; Pret. Roma 17 aprile 1972 e 19 aprile 1972 entrambe in *Giust. civ.*, 1972, I, 1490; Pret. Genova 16 gennaio 1976, in *Foro it.*, 1976, I, 1107; Pret. Roma 23 marzo 1978, in *Foro it.*, 1978, I, 2354; Pret. Roma 17 aprile 1979 (la nota causa tra PSI e URSD per l'uso del simbolo) in *Giust. civ.*, 1979, I, 1323; Trib. Roma 15 settembre 1984, in *Nuova Giur. civ.*, 1985, 540; nonché Pret. Firenze 3 luglio 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 287 con nota di CAROFIGLIO.

In dottrina, sulla tutela della denominazione degli enti di fatto: RESCIGNO, *Sindacati e partiti*, in *Persona e comunità*, Padova, 1987, 166; MARTUSCELLI, *Sul diritto al nome dei partiti politici*, in *Arch. ric. giur.*, 1952, c. 1139; GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 853 ss.; PIEPOLI, *Associazioni non riconosciute a tutela del nome* (nota a Pret. Roma 7 luglio 1971 cit.) in *Giur. merito*, 1972, 127; per uno specifico riferimento alle controversie concernenti l'uso della denominazione sociale da parte dei gruppi sorti a seguito di scissioni si veda AVANZI, *Norme del sindacato e provvedimento d'urgenza ex art. 700*, in *Dir. lav.*, 1969, I, 223; si veda inoltre l'analisi svolta da RESCIGNO in *Manuale del diritto privato italiano*, Jovene, 1985, 244; AIELLO-GIACOBBE-PREDEN, *Guida ai provvedimenti di urgenza*, Giuffrè, 1982, 163 ss.

Nega, invece, l'esistenza di un diritto al nome per gli enti di fatto il DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Giuffrè 1982, 448.

² RESCIGNO, *Sindacati e partiti*, cit., 139.

b) in particolare, alla identità personale e al diritto al nome del partito politico;

c) alla estensione, in via analogica, dei principi fissati dal diritto industriale, con riguardo ai segni distintivi di una associazione non riconosciuta.

SOGGETTIVITÀ E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE CONSTITUENTI PARTITI POLITICI

L'assunto di partenza, compendiato nella prima delle massime in commento, concerne la soggettività delle associazioni non riconosciute e si informa a quan-

to sostenuto dalla più recente dottrina. « L'attitudine del gruppo a porsi quale soggetto di diritto distinto dalle persone dei membri non dipende più — come la teoria organica faceva dipendere — dall'assunzione di specifiche forme di organizzazione interna: essa oggi si presenta quale diritto comune delle collettività associate »³. In altre parole anche enti che non possono essere ritenuti persone giuridiche in senso tecnico, vengono considerati soggetti di diritto, soggetti di rapporti giuridici e di atti, e tale soggettività li diversifica ontologicamente e patrimonialmente dai membri del gruppo, dagli amministratori e dai rappresentanti dello stesso ente. La concessione della personalità giuridica comporta esclusivamente l'autonomia patrimoniale perfetta⁴. Mentre connaturali alla costituzione dell'ente — nei limiti della compatibilità con la sua natura — sono i diritti della personalità, che prescindono dalla sua struttura giuridica. Su questi presupposti, la giurisprudenza ormai pacifica e la pronuncia in commento, hanno affermato che anche i gruppi non riconosciuti (quali partiti politici, sindacati, etc.) sono titolari del diritto al nome, al simbolo, all'onore⁵. In verità, la tutela del nome e della identità personale del partito politico è più penetrante, rispetto a quella riservata alle altre associazioni, proprio in considerazione delle finalità primarie che la Carta Costituzionale gli assegna. Il principio del pluralismo politico, infatti, ispira tutta la disciplina dell'art. 49 della Costituzione e « costituisce valore primario tutelato dalla norma costituzionale, in quanto condizione essenziale di una democrazia fondata sulla coesistenza e sull'antagonismo di forze politiche differenti »⁶. In tale ottica, la denominazione del partito ha funzione di *principium individuationis* e la sua tutela corrisponde essenzialmente ad un interesse del partito a presentarsi di fronte agli elettori come entità esattamente individuata nei confronti delle associazioni concorrenti.

Non è un caso, perciò, come è stato osservato⁷, che « l'evoluzione giurisprudenziale in tema di tutela dei diritti della personalità ha avuto una portata assai significativa con riferimento, appunto, alla tutela del gruppo ».

In particolare, nel corso della elaborazione, tutta ad opera della giurispru-

³ GALGANO, *Associazioni non riconosciute e comitati*, in *Commentario Scialoja Branca*, Zanichelli, 1976, 128.

⁴ Sulla soggettività giuridica degli enti di fatto in giurisprudenza si vedano Cass., 13 ottobre 1973, n. 2572, in *Foro it.*, 1975, I, 3290; Cass., 16 novembre 1976, n. 4252, in *Giur. it.*, 1979, I, 1, 1071 ed in *Foro it.*, 1977, I, 1482; Cass. 16 febbraio 1979, n. 1020 in *Giur. it.*, 1979, I, 1, 1075, nonché Cass. 21 giugno 1979, n. 3448 in *Mass. Giur. it.*, 1979.

⁵ Circa la possibilità di ritenere le associazioni non riconosciute titolari dei diritti della personalità cfr. Pret. Cass. 16 novembre 1976, n. 4252, in *Rep. Foro it.*, 1976, voce *Associazione non riconosciuta*, n. 2; Pret. Roma, 7 giugno 1971, in *Foro it.*, 1971, I, 2001; Pret. Roma 17 aprile 1972, cit.; Pret. Roma 11 novembre 1974, in *Foro it.* 1975, I, 200; Pret. Roma 23 marzo 1978, *ivi*, 1978, I, 2353; Pret. Torino 30 maggio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, 969, con nota di DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore, identità personale e questioni di compatibilità*; Pret. Roma 30 aprile 1981, in *Foro it.*, 1981, I, 1739; Trib. Roma 7 novembre 1984 in questa *Rivista*, 1985, 215 con nota di RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*; Pret. Roma 23 marzo 1990, in *Nuova Giur. civ.*, 1990, I, 643, con nota di GIAMPIERI.

In dottrina riconoscono alle associazioni non riconosciute la soggettività giuridica e la titolarità anche dei diritti c.d. « personalissimi »: RESCIGNO, *Manuale*, cit., 242 ss.; GALGANO, *Associazioni non riconosciute e comitati*, cit., 127; BASILE, *Associazioni non riconosciute*, nel *Trattato Rescigno*, 2, Utet, 1982, 284 ss.; ZATTI, *Persona giuridica e soggettività*, Cedam, 1975, 312; SCALFI, *L'idea di persona giuridica e le formazioni sociali titolari di rapporti nel diritto privato*, Giuffrè, 1968, 86.

⁶ RIDOLA, *Partiti politici*, E.d.D., 825.

⁷ GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 853.

dena di merito⁸, del concetto giuridico di « identità personale », proprio con riferimento al partito politico, è stato, tra l'altro, affermato che esso « ha titolo per pretendere che l'elettore non sia indotto in errore su... elementi... essenziali, che valgono ad individuarlo come entità propria, nell'ambito dell'ordinamento, come autonomo ed indipendente centro di attività, di opinioni, di pensiero, cioè come persona⁹ ».

TUTELA DEL NOME E DELLA IDENTITÀ PERSONALE DEL PARTITO

In un primo momento il fondamento normativo dell'identità personale è stato rinvenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'art. 7 cod. civ.¹⁰, ampliando il concetto giuridico del nome fino a ritenerlo « lo strumento idoneo a tutelare l'intera personalità del soggetto ». Tuttavia, tale orientamento non è stato condiviso dalla Suprema Corte che nella sentenza 22 giugno 1985, n. 3769¹¹ ha negato il rapporto di immedesimazione fra diritto al nome e diritto all'identità personale e ha fatto discendere il diritto in questione direttamente dall'art. 2 della Costituzione, mentre la sua concreta regolamentazione resta desumibile, analogicamente, da quella dettata per il nome dall'art. 7 cod. civ., stante l'innegabile affinità delle figure.

Ebbene, nel caso di specie, l'art. 7 cod. civ. trova applicazione avendo riguardo, da un lato, all'usurpazione in senso stretto, dall'altro, alla lesione dell'identità politica dell'ente provocata dall'indebito uso del fregio. Cosicché, « il collegamento tra tutela della denominazione e del simbolo e garanzia di salvaguardia del patrimonio politico-ideologico dell'organizzazione politica rivela » qui « in modo univoco il punto di passaggio fra tutela del nome e tutela dell'identità personale »¹².

Sotto il primo profilo, quello cioè attinente alla usurpazione in senso stretto, la pronuncia in esame ha il pregio di includere il simbolo nella tutela del nome. La prevalenza dell'immagine nella società moderna fa sì che l'individuazione di quegli enti ed istituzioni operanti in campo economico e politico, si determini più con riferimento al simbolo che

non alla vera e propria denominazione. La problematica concernente il diritto al nome — inteso in senso lato ed onnicomprensivo — deve essere, così, valu-

⁸ Nel merito si veda Pret. Torino 30 maggio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, 865 con nota di DOGLIOTTI; Le quattro ordinanze della Pret. Roma del 11 maggio 1981, in *Giust. civ.*, 1982, 818, con nota di DOGLIOTTI, *Violazione o abuso del diritto all'identità personale?*; Pret. Verona 21 dicembre 1982, in *Foro it.*, 1983, I, 462, con nota di ROPPO e in *Giur. it.*, 1984, 12, 124 con nota di DOGLIOTTI; Trib. Roma 15 settembre 1984 in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 490, con nota di DOGLIOTTI; Trib. Roma 7 novembre 1984, *cit.*; Trib. Roma 27 marzo 1984, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 13, con nota di DOGLIOTTI, *Identità personale, liquidazione del danno e libertà di stampa*; Pret. Roma 3 ottobre 1986 in questa *Rivista*, 1987, 244; Pret. Varese, 27 gennaio 1986, *ivi*, 1986, 553. Con specifico riferimento all'identità politica si vedano Pret. Roma 7 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 3227 e contra Pret. Pontedera 10 maggio 1974, *ivi*, 1975, I, 491 e da ultimo Pret. Roma 26 ottobre 1989, in questa *Rivista*, 1990, 200, con nota di GIAMPIERI (cui si rinvia per ulteriori richiami) che ha trovato conferma nell'ordinanza del 23 marzo 1990, *ivi*, 1990, 601. Nell'abbondante letteratura in materia di identità personale si vedano DE CUPIS, *op. cit.*, 399; BAVETTA, voce *Identità (diritto alla)* in E.d.D. XIX, Giuffrè, 1970, 953; MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Cedam, 1984; AA.VV., *L'informazione e i diritti della persona*, Jovene, 1983; AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 1985; GIACOBBE, *op. cit.*, 853; DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, nel *Trattato di Rescigno*, 2, Utet, 1982, 98 ss.; BIGLIAZZI GERI, *Impressioni sull'identità personale tra dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 810; NIRO, *Vicende giuridiche del diritto all'identità personale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, 665; MASTROPAOLO, *Identità personale e manifestazione di pensiero*, in questa *Rivista*, 1985, 584; PACE, *Il diritto all'identità personale e gli artt. 2 e 21 della Costituzione*, in *Giust. civ.*, 1980, II, 490; DOGLIOTTI, *Un nuovo diritto all'identità personale (a proposito di due recenti convegni)*, in *Giur. it.*, 1981, IV, 194; ZENO ZENCOVICH, *Onore reputazione e identità personale, nella responsabilità civile*, III, a cura di ALPA-BESSONE, nella *Giurisprudenza Bigiavi*, Utet, 1987, 68 ss. nonché BILLI, *Diritto all'identità personale e sistema dell'informazione*, in *Dir. aut.*, 1988, 172; IANNOLO-VERGA, *Il diritto all'identità personale*, in *Nuova Giur. civ.*, 1987, II, 453; e, da ultimo, PIZZORUSSO, ROMBOLI, BRECCIA, DEVITA, *Persone fisiche*, nel *Commentario Scialoja Branca*, Zanichelli-Foro *it.*, 1988, 51, che, però nega rilevanza giuridica autonoma alla identità politica.

⁹ Trib. Roma 3 febbraio 1976, in *Foro it.*, 1976, I, 2249.

¹⁰ Cfr. tra le altre Trib. Milano 19 giugno 1980 in *Giur. it.*, 1981, I, 2, 373, con nota di PONZANELLI, *Alcune novità in tema di diritto al nome*; in dottrina vd. DE CUPIS, *op. cit.*, 400 ss.

¹¹ Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in *Nuova Giur. civ.*, 1985, I, 647 con nota di ZENO ZENCOVICH, in *Foro it.*, 1985, I, 2211 con nota di PARDOLESI, in questa *Rivista*, con nota di FIGONE, *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*, in *Giust. civ.*, con note di MACIOCE, *L'identità personale in Cassazione: un punto di arrivo e un punto di partenza*, e di DOGLIOTTI, *Il diritto all'identità personale approda in Cassazione*.

¹² Così GIACOBBE, *op. cit.*, 853.

tata anche con riferimento a tale realtà¹³. Sempre sotto il primo profilo, il riconoscimento della estendibilità delle norme (anche quelle elaborate dalla giurisprudenza)¹⁴ in materia di usurpazione del nome della persona fisica per la tutela del nome e del simbolo di un ente collettivo politico, ha indotto il giudicante ad accordare il provvedimento di urgenza pur in presenza di un usurpazione solo parziale.

Per ciò che attiene, invece, all'identità politica del partito, dall'ordinanza *de quo* si desume a) che l'identità politica del partito è data anche dal suo elemento personale (non si ritiene mutata, infatti, l'identità dell'ente, in mancanza del mutamento della base soggettiva); b) che l'identità politica consiste, oltre che negli elementi che attualmente contraddistinguono il soggetto, anche nel patrimonio storico ed ideale del soggetto stesso (la tutela dell'identità politica, infatti, viene estesa a quei simboli e denominazioni che, « seppure non più usati come in precedenza », non siano stati « ripudiati e abbandonati »); c) che può verificarsi lesione del diritto all'identità personale — come aveva già statuito Pret. Roma 23 marzo 1990 cit. in nota — qualora un altro soggetto, « con qualsiasi comportamento scorretto (adozione di segni distintivi, denominazioni, slogan, simboli, diffusione di messaggi, equivoci e fuorvianti), ingeneri volontariamente confusione nell'elettorato, sì da travisare il patrimonio ideologico del primo, con l'attribuzione di programmi politici estranei alle scelte che lo caratterizzano ».

Peraltro, il patrimonio di valori e di esperienze storiche, sintentizzate nel simbolo e nella denominazione dell'ente, intanto è meritevole di tutela in quanto consente l'identificazione politi-

ca e sociale di quell'ente¹⁵. Sarebbe perciò errato ritenere che la tutela inibitoria è accordata all'interno di una visione patrimonialistica; la tutela resta, invece, all'interno della visione personalistica segnata dalla giurisprudenza di merito¹⁶. Più chiaramente, oggetto della tutela è la persona, singola o collettiva, per ciò che essa è ed è stata e per come essa è oggettivamente conosciuta dai consociati (vale a dire con il suo bagaglio simbolico ed ideologico che la contraddistingue e identifica socialmente e politicamente).

L'interesse alla tutela di tale « patrimonio », può venir meno solo quando sia il titolare stesso a rinnegarlo¹⁷ con un atto di volontà espressa o tacita. Nel caso di specie, invece, l'analisi semeiotica depone in senso opposto: la collocazione del vecchio e noto simbolo « alle radici dell'albero della sinistra » traduce graficamente la volontà degli associati di non ripudiare il passato, anzi di considerarsi legati ad esso.

LIMITI ALLA SCELTA DEI SEGNI DISTINTIVI DI UN'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUENTE PARTITO POLITICO

L'art. 18 della Costituzione garantendo a tutti i cittadini il diritto alla libera associazione, esprime un'esigenza fondamentale dello stato democratico. « La direttiva costituzionale, tuttavia, se per un verso garantisce un diritto di libertà, per altro verso impone che, qualora coddesto diritto venga esercitato, siano predisposti gli strumenti idonei perché tale esercizio non sia frustrato da attività altrui »¹⁸. Cosicché — è stato precisato — se il perseguimento dei fini che attraverso la libera associazione si intende conseguire può essere turbato da attività che generano confusione rispetto all'individuazione dell'associazione, tali attività vanno represses, entro i limiti della loro illiceità risultante da norme o principi contenuti nell'ordinamento positivo. I limiti dalla scelta dei segni di identificazione di un ente collettivo (pur carente di personalità giuridica) sono stati dedotti in via di interpretazione sistematica della dottrina¹⁹. Secondo quest'ulti-

¹³ In senso contrario v. Pret. Roma 17 aprile 1979, in *Giust. civ.*, 1979, I, 1323, che ritiene prevalente la forza distintiva della sigla, quest'ultima, essendo differente nei due partiti che pretendono di usare del medesimo simbolo, precluderebbe la confusione agli occhi del cittadino medio.

¹⁴ Cass. 22 ottobre 1984, in *Mass.* 1984 e Cass. 15 marzo 1969, n. 829 inedita.

¹⁵ Cass. 22 giugno 1985, n. 3769 cit.

¹⁶ Cfr. tra le altre Trib. Roma 7 novembre 1984, in questa *Rivista*, 1985, 215.

¹⁷ Pret. Bologna 6 marzo 1972, in *Giur. it.*, 1972, I, 2, 485.

ma la denominazione assunta deve innanzitutto essere dotata di forza distintiva adeguata rispetto alla denominazione prescelta da altri enti ed in secondo luogo, non deve contenere indicazioni tali da trarre in inganno i terzi²⁰. Altri²¹, estendendo questi principi all'emblema, hanno precisato che esso deve, come la denominazione, essere « nuovo, distintivo e veridico ». A monte di tali opinioni vi sono alcune considerazioni di ordine generale che non possono tacersi. La concorrenza delle formazioni sociali è, infatti, caratteristica essenziale della società pluralistica, nei diversi settori in cui si realizzano fenomeni organizzativi degli interessi privati (politici, professionali, religiosi, culturali, assistenziali). Senonché, la concorrenza pone problemi di differenziazione, di individuazione e tutela dei segni esteriori che consentono di superare i pericoli della materiale confusione²².

La giurisprudenza, sensibile alla esigenza di dizi segnalata ma priva di strumenti normativi *ad hoc*, ha riconosciuto la tutela dei segni di identificazione degli enti collettivi non personificati contro i pericoli di confusione attingendo alla disciplina dei segni distintivi dell'impresa ovvero dei prodotti industriali. Così la Suprema Corte, pur non ravvisando un rapporto concorrenziale in senso economico tra due associazioni, in relazione alla natura dell'attività da esse svolta, ha ritenuto applicabili gli artt. 2563 ss. cod. civ., relativi alla ditta e alla tutela della ditta, sul presupposto che si tratta di denominazioni non imposte ma scelte, non di persone fisiche ma di organismi²³. Altra parte della giurisprudenza, volendo prescindere dalle norme concernenti i segni distintivi dell'impresa, la cui applicazione analogica potrebbe essere messa in dubbio dalla mancanza della qualifica soggettiva di imprenditore in capo all'ente, ha fatto ricorso all'art. 14 r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (che è il testo normativo in materia di brevetti per marchi di impresa). Tale norma espressamente vieta l'usurpazione del nome o della sigla relativi anche ad enti o associazioni ed stata adoperata « in favore di enti non dotati di personalità giuridica ex art. 12 cod. civ. » ed in mancanza di un rapporto concorrenziale in senso economico²⁴.

La medesima estensione — sia detto per inciso — non sarebbe stata possibile

nel diritto inglese, la Corte d'Appello di Inghilterra, infatti, ha ritenuto che « non è ammissibile l'azione di *passing off* a tutela di una denominazione di un partito politico, ..., per mancanza di carattere commerciale dell'attività politica »²⁵. Tornando all'analisi sistematica nazionale, potrebbe essere richiamata, ai fini che qui interessano, anche la legge 22 aprile 1941, n. 633, l.d.a., e segnatamente gli artt. 100 e 102, che vietano ad altri, che non sia il titolare, la riproduzione di elementi caratterizzanti ed individualizzanti un'opera, onde evitare ogni possibile confusione.

Tutte le norme sopra citate, nonostante la diversità dell'ambito e dell'oggetto di tutela, sono espressione di una medesima *ratio*: è vietata, e va dunque repressa, ogni abusiva utilizzazione, da parte di altri, degli elementi già individualizzanti un soggetto. Tale principio, sintetizzato nel prescritto requisito della « novità » della denominazione e dell'emblema degli enti collettivi, non è prerogativa dei soggetti operanti nell'ambito economico-industriale ma asurge a regola comune a tutti gli ambiti della comunicazione simbolica. La conclusione è condivisa dalla ordinanza in commento, che applica anche ai partiti politici la regola vigente in campo industriale, per cui l'abbandono da parte del titolare non legittima l'acquisizione da parte di un terzo finché del segno per-

¹⁸ Pret. Roma 7 giugno 1971, in *Giur. it.*, 1972, 218.

¹⁹ GALGANO, *Le persone giuridiche*, in *Commentario Scialoja, Branca, Zanichelli-Foro it.*, 1969, 181 ss.; DE GIORGI, *Le persone giuridiche in generale*, in *Trattato Rescigno*, vol. 2, Torino, 1982, 220; BRECCIA, *op. cit.*, 438.

²⁰ Cfr. Cass. 8 luglio 1974, n. 1988 in *Giur. it.*, 1974, I, 1, 1837.

²¹ CIAN e TRABUCCHI, *Commentario al codice civile*, Cedam, 1987, *sub art.* 16.

²² Così M.V. DE GIORGI, *Pluralismo sociale, concorrenza fra gruppi e tutela del nome*, in *Foro pad.*, 1972, I, 347; si veda inoltre sul punto ITALIA, *La denominazione nel diritto pubblico*, Milano, 1966, 173.

²³ Cass. 8 luglio 1974, n. 1988, *cit.*, cfr. inoltre Pret. Firenze 3 giugno 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 287.

²⁴ Pret. Roma 7 giugno 1971, *cit.*; per una applicazione particolare della suddetta norma si veda Corte App. Torino, in *Foro it.*, 1986, I, 2280 che riguarda l'usurpazione dell'emblema di un'associazione non riconosciuta, il WWF, da parte di un imprenditore.

²⁵ Corte d'Appello d'Inghilterra 6 maggio 1981, in *Foro pad.*, 1982, 66.

manga il ricordo come segno del precedente titolare: corollario del principio della novità²⁶. L'estendibilità della regola della *prorogatio dell'esclusiva*, al di fuori dell'ambito dei segni aziendali, trova, peraltro, conferma nella testuale disposizione del comma 4 dell'art. 100 legge dir. autore, secondo il quale « elementi individualizzanti e caratterizzanti di un'opera... non possono essere riprodotti... se non siano decorsi due anni dal giorno in cui è cessata » l'utilizzazione; la quale disposizione, evidentemente, non attiene a casi di sfruttamento di segni aziendali. L'esigenza di chiarezza e non confondibilità è, infine, espressa nella stessa normativa in materia elettorale (d.m. 30 marzo 1957, n. 361): l'art. 14, comma 3 vieta « la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti »; il comma 4 vieta « inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore ». Tale norma, pur non essendo direttamente applicabile al caso di specie ed essendo dettata per regolare le operazioni elettorali per le quali è competente la giurisdizione amministrativa, indica, comunque, un canone cui attenersi nella scelta dei simboli di partito. Il richiamo a questa disciplina pone, però un problema interpretativo. La disposizione, difatti, potrebbe essere intesa o come riferita alla medesima tornata elettorale (ed allora la locuzione « in precedenza » contenuta nel comma 3 potrebbe essere riferita al deposito), cioè « è vietata l'adozione di simboli già depositati in quella tornata »; oppure la norma potrebbe essere riferita al passato, cioè « è vietata l'adozione di simboli già presentati in precedenti elezioni da altri partiti ».

Rispetto a questo dubbio interpretativo non prende posizione il giudicante ritenendo più pertinente e risolutivo il ri-

chiamo al comma 4, che estende il divieto anche all'adozione di « elementi caratterizzanti » altri simboli. Questo secondo divieto, infatti, sembra che non abbia riguardo alla confondibilità grafica dei contrassegni, di cui si occupa già la prima parte della norma (vietando di presentare simboli « identici o facilmente confondibili »). Esso tenderebbe, invece, ad impedire, *tout court*, la riproduzione nel proprio simbolo, come parte di esso, dell'altrui simbolo o di « elementi caratterizzanti » l'altrui simbolo. Per modo che viene superata la distinzione — che il rinvio esclusivo al diritto industriale avrebbe imposto — tra uso del segno in funzione « distintiva » ed uso del segno in funzione « descrittiva », distinzione che nel caso in esame, avrebbe consentito la convivenza dei due fregi, come è avvenuto per PSI e URSD con riferimento al garofano rosso²⁷.

MICHELE CLEMENTE

²⁶ Cfr. Cass. 27 luglio 1989, n. 3514 inedita.

²⁷ Pret. Roma 17 aprile 1979, cit.